



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n. 47999/DG

Cagliari, 15.12.2016

> COMUNE di DECIMOMANNU  
PEC

**Oggetto: Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45. Articolo 20. Parere in merito alla procedura seguita per l'adozione di una variante al PUC, ed in particolar modo sulle conseguenze del mancato rispetto dei tempi previsti dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989 per il deposito dell'atto adottato presso la segreteria del Comune.**

Con propria nota n. 18352 del 10.10.2016 (ns. prot. n. 39183/PIAN del 11.10.2016) il Comune in indirizzo chiede chiarimenti in merito alla procedura seguita per l'adozione di una variante al PUC, ed in particolar modo sulle conseguenze del mancato rispetto dei tempi previsti dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989 per il deposito dell'atto adottato presso la segreteria del Comune.

L'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 oggi vigente, ai commi 2 e 3 rispettivamente prevede:

*“Entro 15 giorni dall'adozione, il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e pubblicato sul sito web istituzionale; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell'albo pretorio on line del comune, nella pagina iniziale del sito web istituzionale e nel BURAS, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 smi.”*

*“Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS, chiunque può prendere visione del piano adottato e presentare proprie osservazioni in forma scritta.”*

Il comma 2 impone che il piano adottato sia pubblicato presso la segreteria del comune e sul sito web istituzionale; dell'avvenuto deposito deve essere data adeguata pubblicità mediante affissione di manifesti, mediante pubblicazione di idoneo avviso nell'albo pretorio on line del comune e nella pagina iniziale del sito web istituzionale e, infine, mediante pubblicazione nel BURAS.

La pubblicazione presso la segreteria del comune deve avvenire entro 15 giorni dalla data di adozione. Tale termine è evidentemente “ordinatorio”, nel senso proprio del termine – “ordinare” l'attività amministrativa indirizzandola verso determinate procedure ed esiti – nonché “sollecitatorio” – cioè diretto a “sollecitare” il tempestivo compimento dell'attività. Ne consegue che il mancato rispetto dei tempi previsti non comporta decadenze e/o sanzioni. In tal senso anche il TAR Sardegna (sentenza n. 713 del 1996) “Il termine di 15 giorni previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989 per il deposito della delibera di un piano di zona, è un termine meramente ordinatorio, la cui inosservanza non viene in alcun modo sanzionata dalla predetta legge”.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Il comma 3 impone, ai fini di una adeguata conoscibilità delle scelte pianificatorie effettuate, che il piano sia mantenuto in pubblicazione per almeno 60 giorni, tempo nel quale i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni o opposizioni al piano, che dovranno essere oggetto di motivato esame da parte del Consiglio Comunale. Il mancato rispetto di tale termine, ponendosi in violazione delle garanzie partecipative normativamente stabilite, determina l'annullabilità degli atti conseguenti. Per completezza si rappresenta, infine, che ai fini dell'effettività della partecipazione l'avviso sul BURAS deve seguire l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione indicati al comma 2 dell'articolo 20.

**Il Direttore Generale**

Dott.ssa Elisabetta Neroni

R.S./F.I. Ing. Giorgio Speranza